

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE DEL CREDITO BERGAMASCO S.P.A.
(Con le modifiche approvate dall'assemblea straordinaria dei soci in data 28/4/2007, iscritte in data 11/5/2007 presso il Registro Imprese di Bergamo al N. PRA/22003/2007/CBGAUTO)

Versione precedente

Nuovo testo ora vigente

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO DELLA SOCIETÀ

Art. 1 - Il CREDITO BERGAMASCO, costituito a Bergamo il 1° giugno 1891, sotto la denominazione Banca Piccolo Credito Bergamasco, è un'azienda di credito avente la forma giuridica di società per azioni.

La denominazione sociale è CREDITO BERGAMASCO Società per Azioni.

Art. 2 - La società ha sede in Bergamo, Largo Porta Nuova 2.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti, può istituire dipendenze e uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.

Art. 3 - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

Art. 4 - La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società fa parte del Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara, in forma abbreviata anche Gruppo Banco di Verona e

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO DELLA SOCIETÀ

Art. 1 - Il CREDITO BERGAMASCO, costituito a Bergamo il 1° giugno 1891, sotto la denominazione Banca Piccolo Credito Bergamasco, è un'azienda di credito avente la forma giuridica di società per azioni.

La denominazione sociale è CREDITO BERGAMASCO Società per Azioni.

Art. 2 - La società ha sede in Bergamo, Largo Porta Nuova 2.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti, può istituire dipendenze e uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.

Art. 3 - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

Art. 4 - La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società fa parte del Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara, in forma abbreviata anche Gruppo Banco di Verona e

Novara o Gruppo BPVN o Gruppo Bancario Popolare di Verona e Novara. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE-SOCIEDAZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale è di 185.180.541 euro, diviso in numero di 61.726.847 azioni da nominali 3 euro cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea anche con emissione di azioni di categorie diverse.

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

Art. 6 - Il domicilio di ogni azionista s'intende eletto, per quanto riguarda i rapporti con la società, presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 - L'assemblea si riunisce presso la sede o altrove, in Italia.

Novara o Gruppo BPVN o Gruppo Bancario Popolare di Verona e Novara. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE-SOCIEDAZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale è di 185.180.541 euro, diviso in numero di 61.726.847 azioni da nominali 3 euro cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea anche con emissione di azioni di categorie diverse.

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

Art. 6 - Il domicilio di ogni azionista s'intende eletto, per quanto riguarda i rapporti con la società, presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 - L'assemblea si riunisce presso la sede o altrove, in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione:

- a) ogniqualvolta il consiglio lo ritenga necessario;
- b) entro 30 giorni dalla richiesta quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, diversi da quelli sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 8 - Sono regolate dalle disposizioni di legge:

- a) le formalità ed i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni.

Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, idonea

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione:

- a) ogniqualvolta il consiglio lo ritenga necessario;
- b) entro 30 giorni dalla richiesta quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, diversi da quelli sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 8 - Sono regolate dalle disposizioni di legge:

- a) le formalità ed i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere - entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione dell'assemblea - l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste devono essere sottoscritte dai soci, la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato.

Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, **copia**

certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti almeno due giorni prima della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla società.

Art. 9 - Ogni azionista, nel rispetto delle norme di legge, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista che si trovi in diritto d'intervenire.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate ed amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione stessa né al responsabile della revisione.

Art. 10 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età; in mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Se il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, questi funge da segretario.

Quando sia ritenuto necessario, a suo giudizio, il presidente nomina due scrutatori fra gli azionisti.

Art. 11 - Le deliberazioni dell'assemblea si prendono a maggioranza assoluta, fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dalla legge o dallo statuto.

Salvo che l'assemblea unanime non decida di procedervi per acclamazione, le elezioni alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza

della comunicazione per l'intervento in assemblea inoltrata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario incaricato almeno due giorni **non festivi** prima della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla società. **Dalla richiesta per l'intervento e fino a che l'assemblea abbia avuto luogo, le azioni saranno indisponibili.**

Art. 9 - Ogni azionista, nel rispetto delle norme di legge, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista che si trovi in diritto d'intervenire.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate ed amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione stessa né al responsabile della revisione.

Art. 10 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età; in mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Se il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, questi funge da segretario.

Quando sia ritenuto necessario, a suo giudizio, il presidente nomina due scrutatori fra gli azionisti.

Art. 11 - Le deliberazioni dell'assemblea si prendono a maggioranza assoluta, fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dalla legge o dallo statuto.

Salvo che l'assemblea unanime non decida di procedervi per acclamazione, le elezioni alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza

relativa.

Spetta al presidente dell'assemblea di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificando il diritto d'intervento alla stessa, nonché di dirigere e regolare la discussione e di stabilire l'ordine e le modalità della votazione.

Art. 12 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario oppure dal notaio quando sia richiesto il ministero dello stesso.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 membri, eletti dall'assemblea fra i soci.

relativa.

Spetta al presidente dell'assemblea di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificando il diritto d'intervento alla stessa, nonché di dirigere e regolare la discussione e di stabilire l'ordine e le modalità della votazione.

Art. 12 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario oppure dal notaio quando sia richiesto il ministero dello stesso.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 **componenti** - eletti dall'assemblea fra **soggetti in possesso dei prescritti requisiti** - di cui uno espresso dalle minoranze.

Gli amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati almeno pari al numero massimo di amministratori eleggibili (17), di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, con espressa indicazione di coloro che sono in possesso dei requisiti di indipendenza.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero, ai sensi di legge, altra quota determinata dal competente organo di vigilanza, la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione

rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, di essere "indipendenti" o "non indipendenti" ai sensi di legge;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

Ogni socio può votare una sola lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

All'elezione si procede come segue:

- risultano eletti alla carica di amministratore - secondo l'ordine progressivo di presentazione - i nominativi contenuti nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, per un numero pari a quello determinato dall'assemblea meno uno;

- risulta altresì eletto alla carica di amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che - fra le restanti liste non collegate in alcun modo con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima - ha ottenuto il maggior numero di voti;

fermo restando che, nell'ambito degli eletti, almeno due risultino in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge. In caso contrario, il candidato eletto per ultimo (ovvero i due candidati eletti per ultimi) per ordine di presentazione nella lista di maggioranza è (sono) sostituito(i) - seguendo il numero progressivo con il quale erano stati indicati - dal primo candidato non eletto (ovvero dai primi due candidati non eletti) della medesima lista che sia dotato (ovvero siano dotati) dei predetti requisiti di indipendenza.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli amministratori. Nel caso non sia presentata alcuna lista, gli amministratori vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. **Gli amministratori sono rieleggibili.**

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e si provvede alla loro sostituzione a norma di legge.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli - nella prima seduta utile del consiglio di amministrazione - con deliberazione approvata dal collegio sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea,

scegliendoli - ove possibile e fatta salva la verifica dei requisiti prescritti - tra i non eletti delle liste di appartenenza degli amministratori cessati, seguendo l'ordine progressivo con cui erano stati indicati e nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza. Gli amministratori - cooptati in base ai predetti criteri - restano in carica fino all'assemblea successiva. Gli amministratori - nominati poi dall'assemblea in sostituzione dei cessati, sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza - restano in carica sino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli amministratori sostituiti.

Nel caso in cui per la sostituzione di amministratori cessati non sia più possibile attingere alla lista che li ha espressi, la nomina del sostituto o dei sostituti avviene, da parte dell'assemblea, con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.

Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea ovvero l'intero consiglio, si provvede a norma di legge.

Art. 14 - Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e uno o più vice presidenti.

Il consiglio può scegliere un suo segretario nel proprio seno o nominare a tale ufficio un dirigente della banca.

Art. 15 - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia per legge o per statuto riservato all'assemblea.

In modo particolare fra l'altro spetta al consiglio di:

- determinare l'indirizzo generale della società e le norme di organizzazione e di funzionamento della direzione, dei servizi e degli uffici, con facoltà di emanare in proposito regolamenti;
- provvedere alla formazione del bilancio e proporre la ripartizione degli utili;

Art. 14 - Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e uno o più vice presidenti.

Il consiglio può scegliere un suo segretario nel proprio seno o nominare a tale ufficio un dirigente della banca.

Art. 15 - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia per legge o per statuto riservato all'assemblea.

In modo particolare fra l'altro spetta al consiglio di:

- determinare l'indirizzo generale della società e le norme di organizzazione e di funzionamento della direzione, dei servizi e degli uffici, con facoltà di emanare in proposito regolamenti;
- provvedere alla formazione del bilancio e proporre la ripartizione degli utili;

- deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità alla normativa vigente;
 - nominare, sospendere e revocare i dirigenti e gli altri dipendenti, stabilendone le attribuzioni, gli emolumenti e le cauzioni;
- deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità alla normativa vigente;
 - nominare, sospendere e revocare i dirigenti e gli altri dipendenti, stabilendone le attribuzioni, gli emolumenti e le cauzioni;
 - **previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nominare, sospendere e revocare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (scelto tra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio - con incarichi direttivi - nell'ambito di funzioni/uffici contabili e/o di bilancio di enti creditizi, finanziari, assicurativi), al quale sono attribuiti - con incarico di durata annuale - i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione;**
 - **vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;**
- deliberare l'impianto e la soppressione di succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze e altre dipendenze;
 - deliberare su tutte le operazioni mobiliari e finanziarie rientranti nell'oggetto sociale nonché sugli investimenti immobiliari;
 - accordare pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, riduzioni ipotecarie di somme o di beni, proroghe, surroghe, postergazioni, rinnovazioni, cancellazioni (anche nel caso che il credito non sia soddisfatto in espressa deroga all'art. 2883 c. c., ultimo capoverso) ed annotazioni di vincoli e svincoli di qualsiasi natura; rinunciare ad ipoteche ed a surroghe
- deliberare l'impianto e la soppressione di succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze e altre dipendenze;
 - deliberare su tutte le operazioni mobiliari e finanziarie rientranti nell'oggetto sociale nonché sugli investimenti immobiliari;
 - accordare pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, riduzioni ipotecarie di somme o di beni, proroghe, surroghe, postergazioni, rinnovazioni, cancellazioni (anche nel caso che il credito non sia soddisfatto in espressa deroga all'art. 2883 c. c., ultimo capoverso) ed annotazioni di vincoli e svincoli di qualsiasi natura; rinunciare ad ipoteche ed a surroghe

legali, rilasciare altre dichiarazioni nei pubblici registri immobiliari, censuari, del Gran Libro del Debito Pubblico e nel Pubblico Registro Automobilistico, con esonero dei competenti conservatori e delle amministrazioni interessate da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle formalità sopraindicate, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi e Prestiti, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali, presso gli uffici doganali, postali e delle telecomunicazioni, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato senza limitazione o condizione alcuna;

- deliberare di stare in giudizio in ogni grado e sede con tutti i mezzi ordinari e straordinari e di recedere, transigere e compromettere in arbitri; eleggere domicili a tutti gli effetti legali, anche speciali, per determinati atti od affari;
- dispensare, caso per caso, i denunciati lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di libretti di deposito a risparmio d'importo non superiore al limite di legge da alcune o da tutte le formalità richieste dalla legge 30 luglio 1951, n. 948 - in conformità all'art. 18 della legge stessa - determinando i limiti della documentazione della legittimità del possesso e della cognizione dell'evento, provvedendo poi ad autorizzare l'emissione dei duplicati.

Ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2436 del codice civile, competono altresì al consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

legali, rilasciare altre dichiarazioni nei pubblici registri immobiliari, censuari, del Gran Libro del Debito Pubblico e nel Pubblico Registro Automobilistico, con esonero dei competenti conservatori e delle amministrazioni interessate da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle formalità sopraindicate, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi e Prestiti, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali, presso gli uffici doganali, postali e delle telecomunicazioni, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato senza limitazione o condizione alcuna;

- deliberare di stare in giudizio in ogni grado e sede con tutti i mezzi ordinari e straordinari e di recedere, transigere e compromettere in arbitri; eleggere domicili a tutti gli effetti legali, anche speciali, per determinati atti od affari;
- dispensare, caso per caso, i denunciati lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di libretti di deposito a risparmio d'importo non superiore al limite di legge da alcune o da tutte le formalità richieste dalla legge 30 luglio 1951, n. 948 - in conformità all'art. 18 della legge stessa - determinando i limiti della documentazione della legittimità del possesso e della cognizione dell'evento, provvedendo poi ad autorizzare l'emissione dei duplicati.

Ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2436 del codice civile, competono altresì al consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Avvalendosi della collaborazione della direzione generale, il consiglio di amministrazione - anche attraverso amministratori a ciò specificamente incaricati - riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare - ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2391 del codice civile - riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Art. 16 - Il consiglio di amministrazione può nominare nel suo seno un comitato esecutivo di almeno tre membri, stabilendone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento, nonché un amministratore delegato fissandone le attribuzioni.

Può altresì conferire incarichi e deleghe speciali ad uno o più dei suoi membri nonché delegare - anche con facoltà di sub delega - parte dei propri poteri e le proprie attribuzioni, la rappresentanza della società ed anche la firma sociale a dirigenti e ad altri dipendenti, congiuntamente o disgiuntamente.

Nello specifico settore dell'erogazione del credito i poteri delegati al comitato esecutivo debbono essere circoscritti a fidi non superiori al quinto del patrimonio; ad importi regressivamente ridotti i poteri attribuiti ad amministratori delegati, comitati direzionali, dirigenti e ad altri dipendenti. Le erogazioni di credito concesse dai su indicati delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Il consiglio può anche per determinate specie

Avvalendosi della collaborazione della direzione generale, il consiglio di amministrazione - anche attraverso amministratori a ciò specificamente incaricati - riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare - ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2391 del codice civile - riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Art. 16 - Il consiglio di amministrazione può nominare nel suo seno un comitato esecutivo di almeno tre membri, stabilendone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento, nonché un amministratore delegato fissandone le attribuzioni.

Può altresì conferire incarichi e deleghe speciali ad uno o più dei suoi membri nonché delegare - anche con facoltà di sub delega - parte dei propri poteri e le proprie attribuzioni, la rappresentanza della società ed anche la firma sociale a dirigenti e ad altri dipendenti, congiuntamente o disgiuntamente.

Nello specifico settore dell'erogazione del credito i poteri delegati al comitato esecutivo debbono essere circoscritti a fidi non superiori al quinto del patrimonio; ad importi regressivamente ridotti i poteri attribuiti ad amministratori delegati, comitati direzionali, dirigenti e ad altri dipendenti. Le erogazioni di credito concesse dai su indicati delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Il consiglio può anche per determinate specie

di atti od affari delegare persona o persone estranee alla società.

In ogni caso il consiglio fissa la durata, le attribuzioni, le retribuzioni, eventuali cauzioni dei propri delegati, ferma la competenza esclusiva dell'assemblea per quanto concerne le retribuzioni dei componenti il comitato esecutivo. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e/o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Restano, comunque, riservati al consiglio, e non possono perciò essere delegati, i poteri e le facoltà che le norme vigenti attribuiscono alla competenza esclusiva del consiglio stesso.

Art. 17 - Ai membri del consiglio spetta, oltre la quota di utili stabilita nell'art. 31 del presente statuto, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può anche determinare la corresponsione di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze. Tale deliberazione è valida fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

Art. 18 - Il consiglio di amministrazione si raduna normalmente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno quattro amministratori ovvero negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio e del comitato esecutivo si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il

di atti od affari delegare persona o persone estranee alla società.

In ogni caso il consiglio fissa la durata, le attribuzioni, le retribuzioni, eventuali cauzioni dei propri delegati, ferma la competenza esclusiva dell'assemblea per quanto concerne le retribuzioni dei componenti il comitato esecutivo. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e/o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Restano, comunque, riservati al consiglio, e non possono perciò essere delegati, i poteri e le facoltà che le norme vigenti attribuiscono alla competenza esclusiva del consiglio stesso.

Art. 17 - Ai membri del consiglio spetta, oltre la quota di utili stabilita nell'art. 31 del presente statuto, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può anche determinare la corresponsione di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze. Tale deliberazione è valida fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

Art. 18 - Il consiglio di amministrazione si raduna normalmente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno quattro amministratori ovvero negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio e del comitato esecutivo si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il

presidente ed il segretario.

Art. 19 - Le adunanze del consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voto prevale il voto cui accede il presidente.

Il verbale della riunione viene firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

Art. 20 - Il presidente o chi ne fa le veci:

- rappresenta legalmente la società in giudizio e negli atti deliberati dal consiglio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori legali;
- presiede le riunioni del consiglio e del comitato, fissandone gli ordini del giorno, tenendo conto delle proposte di deliberazione formulate dall'amministratore delegato o, in assenza di questi, dal direttore generale o dalla direzione centrale, se nominata;
- assume, d'intesa con l'amministratore delegato o, in assenza di questi, con il direttore generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della società, riferendone al consiglio od al comitato esecutivo nella prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il vice presidente a ciò incaricato dal consiglio di amministrazione ovvero, in assenza di tale indicazione, il vice presidente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, il più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di tutti i vice presidenti, i poteri del presidente sono assegnati all'amministratore delegato e, in subordine, agli altri consiglieri, secondo l'anzianità di carica.

Art. 21 - La firma sociale spetta al presidente, od a chi ne fa le veci secondo l'ordine fissato nell'ultimo comma dell'art. 20, nonché alle altre persone delegate a norma dell'art. 16 del presente statuto.

presidente ed il segretario.

Art. 19 - Le adunanze del consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voto prevale il voto cui accede il presidente.

Il verbale della riunione viene firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

Art. 20 - Il presidente o chi ne fa le veci:

- rappresenta legalmente la società in giudizio e negli atti deliberati dal consiglio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori legali;
- presiede le riunioni del consiglio e del comitato, fissandone gli ordini del giorno, tenendo conto delle proposte di deliberazione formulate dall'amministratore delegato o, in assenza di questi, dal direttore generale o dalla direzione centrale, se nominata;
- assume, d'intesa con l'amministratore delegato o, in assenza di questi, con il direttore generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della società, riferendone al consiglio od al comitato esecutivo nella prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il vice presidente a ciò incaricato dal consiglio di amministrazione ovvero, in assenza di tale indicazione, il vice presidente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, il più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di tutti i vice presidenti, i poteri del presidente sono assegnati all'amministratore delegato e, in subordine, agli altri consiglieri, secondo l'anzianità di carica.

Art. 21 - La firma sociale spetta al presidente, od a chi ne fa le veci secondo l'ordine fissato nell'ultimo comma dell'art. 20, nonché alle altre persone delegate a norma dell'art. 16 del presente statuto.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - Il collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica sono quelli stabiliti dalla legge. Il collegio sindacale, mediante nota scritta a firma del presidente del collegio, informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Previa comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione antecedente di almeno 30 giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale - ovvero almeno due sindaci - possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.

Art. 23 - Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che:

- risultino privi dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalle normative vigenti;
- si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
- ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani.

Ai sensi della vigente normativa, almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci non in possesso del requisito di cui al punto precedente devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali aventi un capitale sociale non

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - Il collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica sono quelli stabiliti dalla legge. Il collegio sindacale, mediante nota scritta a firma del presidente del collegio, informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Previa comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione antecedente di almeno 30 giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale - ovvero almeno due sindaci - possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.

Art. 23 - Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che:

- risultino privi dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalle normative vigenti;
- si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
- **ricoprano incarichi di amministrazione o controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalle normative vigenti.**

Salvo diversa disposizione normativa, di legge o di regolamento, almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci non in possesso del requisito di cui al punto precedente devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali aventi un capitale sociale non

inferiore a due milioni di euro, ovvero

- b) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancario, assicurativo e finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche (attinenti a diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari) e/o economiche, finanziarie (tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale), ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nei settori della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio come definiti dal D. Lgs. n. 58/1998.

Art. 24 - All'atto della nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci, ai quali compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

Art. 25 - La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un

inferiore a due milioni di euro, ovvero

- b) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancario, assicurativo e finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche (attinenti a diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari) e/o economiche, finanziarie (tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale), ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nei settori della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio come definiti dal D. Lgs. n. 58/1998.

Art. 24 25 - All'atto della nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci, ai quali compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

Art. 25 24 - **L'assemblea ordinaria nomina, secondo le modalità stabilite dalla normativa - di legge e regolamentare - vigente nonché dal presente statuto, cinque sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; nomina altresì il presidente del collegio sindacale, nel rispetto della normativa vigente.**

Salvo diversa disposizione normativa, di legge o di regolamento, la nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un

numero di candidati pari al numero complessivo dei membri da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati - in ciascuna sezione - mediante un numero progressivo. Almeno i primi due candidati di ciascuna lista per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato di ciascuna lista per la nomina a sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 3% del capitale sociale.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed i primi due candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che è risultata seconda per numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che risulta seconda per

numero di candidati pari al numero complessivo dei membri da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati - in ciascuna sezione - mediante un numero progressivo. Almeno i primi due candidati di ciascuna lista per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato di ciascuna lista per la nomina a sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 3% del capitale sociale.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno **quindici** giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed i primi due candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che è risultata seconda per numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che risulta seconda per

numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del collegio spetta al primo candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, la presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo più anziano per età.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito; in caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo più anziano per età fino alla successiva assemblea, che provvede a nominare quale presidente il sindaco effettivo immediatamente successivo al presidente sostituito nell'ordine della lista cui apparteneva quest'ultimo.

In caso di presentazione di un'unica lista - nelle ipotesi di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo - per il subentro del sindaco supplente si applica il disposto di cui all'articolo 2401 del codice civile; per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti, necessari per l'integrazione del collegio, si applica l'articolo 11, 2° comma, del presente statuto.

numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del collegio **sindacale** spetta al primo candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che **è risultata seconda per** numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, la presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo più anziano per età.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito; in caso di sostituzione del presidente **e fino alla successiva assemblea ordinaria che provvederà alle necessarie nomine**, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo **già in carica non appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che, in sede assembleare, verrà nominato presidente** il sindaco effettivo immediatamente successivo al presidente sostituito nell'ordine della lista cui apparteneva quest'ultimo.

Qualora venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti i sindaci, effettivi e supplenti, e la presidenza del collegio spetta al primo candidato a sindaco effettivo. In caso di unica lista - nelle ipotesi di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo - per il subentro del sindaco supplente si applica l'ordine progressivo indicato nella medesima lista (sezione II).

Nel caso non sia presentata alcuna lista e per le delibere di nomina necessarie per l'integrazione del collegio, i sindaci vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa.

DIREZIONE

Art. 26 - La direzione generale è composta da un direttore generale e da uno o più condirettori o vice direttori generali.

Qualora sia nominato un amministratore delegato il consiglio può nominare, in alternativa alla direzione generale, una direzione centrale determinandone il numero dei componenti, le competenze e la ripartizione delle funzioni degli stessi.

La direzione centrale, se nominata, fa capo all'amministratore delegato.

Art. 27 - La parte esecutiva delle operazioni sociali è affidata alla direzione generale, o in mancanza della stessa alla direzione centrale, secondo le norme fissate dal consiglio di amministrazione e nell'ambito degli indirizzi gestionali stabiliti dall'amministratore delegato, se nominato.

Art. 28 - Il direttore generale, nonché altri membri della direzione, chiamati a tale fine, assistono con voto consultivo alle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo.

Art. 29 - Il direttore generale, o, in mancanza, la direzione centrale, gestisce gli affari correnti, sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina le competenze e la destinazione del personale, con esclusione dei dirigenti, formula le proposte di assunzione, di promozione e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospendere provvisoriamente, riferendone al consiglio per le sue deliberazioni.

DIREZIONE

Art. 26 - La direzione generale è composta da un direttore generale e da uno o più condirettori o vice direttori generali, **nominati dal consiglio di amministrazione.**

Qualora sia nominato un amministratore delegato il consiglio può nominare, in alternativa alla direzione generale, una direzione centrale determinandone il numero dei componenti, le competenze e la ripartizione delle funzioni degli stessi.

La direzione centrale, se nominata, fa capo all'amministratore delegato.

Art. 27 - La parte esecutiva delle operazioni sociali è affidata alla direzione generale, o in mancanza della stessa alla direzione centrale, secondo le norme fissate dal consiglio di amministrazione e nell'ambito degli indirizzi gestionali stabiliti dall'amministratore delegato, se nominato.

Art. 28 - Il direttore generale, nonché altri membri della direzione, chiamati a tale fine, assistono con voto consultivo alle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo.

Art. 29 - Il direttore generale, o, in mancanza, la direzione centrale, gestisce gli affari correnti, sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina le competenze e la destinazione del personale, con esclusione dei dirigenti, formula le proposte di assunzione, di promozione e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospendere provvisoriamente, riferendone al consiglio per le sue deliberazioni.

TITOLO IV

BILANCIO UTILI E PERDITE

Art. 30 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31 - L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 10% per la riserva legale e quegli eventuali ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione che su proposta del consiglio di amministrazione vengano deliberati dall'assemblea ordinaria, è così ripartito:

1% a favore del consiglio di amministrazione;

6% a disposizione del consiglio di amministrazione per la costituzione di un fondo a cui attingere per erogazioni a titolo di beneficenza, assistenza o liberalità, a suo giudizio. Le somme possono in tutto o in parte essere conferite ad apposita fondazione avente i medesimi ovvero uno o più degli scopi suddetti;

93% agli azionisti.

Art. 32 - I dividendi si prescrivono a favore della società trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento.

TITOLO V

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 33 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione ed i poteri dei liquidatori in conformità alle norme di legge.

Legenda:

grassetto modifiche apportate

TITOLO IV

BILANCIO UTILI E PERDITE

Art. 30 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31 - L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 10% per la riserva legale e quegli eventuali ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione che su proposta del consiglio di amministrazione vengano deliberati dall'assemblea ordinaria, è così ripartito:

1% a favore del consiglio di amministrazione;

6% a disposizione del consiglio di amministrazione per la costituzione di un fondo a cui attingere per erogazioni a titolo di beneficenza, assistenza o liberalità, a suo giudizio. Le somme possono in tutto o in parte essere conferite ad apposita fondazione avente i medesimi ovvero uno o più degli scopi suddetti;

93% agli azionisti.

Art. 32 - I dividendi si prescrivono a favore della società trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento.

TITOLO V

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 33 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione ed i poteri dei liquidatori in conformità alle norme di legge.